



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Monica Manzato, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 06.05.2016 pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.3755/2015 promosso con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.05.2015

da

, rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia
ricorrente

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, rappresentato e difeso dal Presidente Coordinatore della Commissione Territoriale

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n.35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, del 24.03.2015

Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. n.25/2008, depositato in Cancelleria in data 14.05.2015, il ricorrente, cittadino Turco di etnia Curda, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, in epigrafe indicato, notificatogli in data 16.04.2015, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

, a sostegno della propria domanda, ha dedotto (in sintesi): di essere cittadino Turco di etnia curda, costretto ad abbandonare il proprio paese a causa della propria appartenenza alla minoranza curda e per le proprie idee politiche; di essere attivista politico per il Baris Bemokrat Halk Partisi, partito che si batte per la difesa dei diritti della minoranza curda; di essere stato più volte sottoposto a discriminazioni e violenze a causa della propria appartenenza etnica (gli è stata ordinata con violenza l'esibizione dei propri documenti identificativi, è stato condotto senza motivo presso la stazione di polizia per poi venire schernito e rilasciato); che, impossibilitato a condurre una vita serena nel proprio paese ha deciso di fuggire e venire in Italia dove vivono una sorella ed un fratello; ha, quindi, chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario o motivi familiari di cui agli articoli 5, comma 6, 10, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.286/98, nonché dell'art.28, comma 1, del D.P.R. 349/99 e, conseguentemente, trasmettere gli atti al Questore competente per il rilascio ai sensi dell'art.32, comma 3, del D. Lgs, 25/2008, del relativo permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio mediante memoria depositata in Cancelleria in data 01.08.2015 con la quale ha contestato nel merito le affermazioni del ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto, ha difeso l'operato della Commissione e chiesto il rigetto del ricorso.

Nel corso del procedimento, all'udienza del 02.02.2016, l'Avv. Zappia ha dato atto dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in capo al ricorrente ed ha rinunciato all'audizione dello stesso. Depositate memorie integrative sulla situazione attuale dei curdi in Turchia, all'udienza del 06.05.2016 il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.

Nessuno è comparso per il Ministero.

Il giudice si è riservato la decisione.

Ciò precisato, occorre rilevare che il D. Lgs. n.251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L.n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L.n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) del suddetto D. Lgs. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) e f) della normativa in questione, il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".

Ai fini della valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato l'art. 7 del medesimo testo normativo dà la definizione di "atti di persecuzione", precisando, al comma 1, che essi devono essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); tali atti, a tenore del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Il seguente art.8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e di opinioni politiche. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli



autori di persecuzione attribuiscano quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione.

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a tenore dell'art.2, comma 1, lett. g) e h) del D. Lgs. n.251/2007, il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Il danno grave viene individuato dal successivo art.14 della normativa nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

A sua volta, l'art.5 del medesimo D. Lgs. n.251/2007, identifica come responsabili sia della persecuzione che del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6 comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

Occorre evidenziare, alla luce delle domande svolte in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, che il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme sopra esaminate, pur introducendo la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011) e che l'istituto della c.d. protezione umanitaria continua, quindi, a trovare fondamento nel combinato disposto degli art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998).

Infine, in tema di onere probatorio, l'art.3, sempre del decreto legislativo n.251/2007, dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda stessa; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni

generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.


Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dal D. Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

Venendo al caso concreto, partendo dal presupposto che non è contestato che il ricorrente sia di etnica curda, ritiene questo giudice che la vicenda personale narrata dallo stesso alla Commissioni ed allegata al ricorso introduttivo sia da ritenersi plausibili alla luce della nota condizione dei curdi in Turchia. In particolare appaiono verosimili le vessazioni che il ricorrente ha raccontato di aver subito da parte della polizia turca (*"... una volta sono stato trattenuto una notte in Questura perché mi ha portato quel poliziotto in borghese. Quella notte il poliziotto in borghese mi ha portato in un posto tipo magazzino deposito, dove mi ha picchiato dicendo che o diventavo un agente o mi uccidevano..."*) e ancora, raccontando di un controllo subito mentre si trovava in un parco *"...il poliziotto mi ha guardato i documenti e mi ha messo le manette....Io ho chiesto "perché se non ho commesso reati?" e lui mi ha detto "non parlare cammina in Questura"...Poi lì c'erano delle persone e mi ha tolto le manette dal braccio e si è messo a ridere come si prendesse in giro..."*), come pure credibile e verosimile è la sua militanza nel partito BDP (partito di opposizione che lotta per la difesa dei diritti della minoranza curda in Turchia) e le



conseguenti pressioni e controlli perpetrati a lui e ad altri simpatizzanti del partito da parte della polizia.

Tali circostanze appaiono del tutto coerenti con la notoria e drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia ed è confermata dalle fonti di informazione assunte e da quelle richiamate dalla difesa di parte ricorrente.

Sulla situazione dei curdi, basti ricordare, in particolare, i seguenti dati: nel 1924 viene interdetto l'uso della lingua curda e sciolta l'Assemblea nazionale nella quale erano presenti 75 deputati curdi; nel 1932, con la legge di turchizzazione, viene disposto lo smembramento e lo spostamento delle comunità curde in ambito urbano; nel 1934, con la legge dei cognomi, viene sancito l'obbligo per i curdi di dotarsi di un cognome che ponesse in evidenza le ascendenze turche; con il colpo di stato del 1980 i militari hanno inasprito le misure per salvaguardare l'unità e l'indivisibilità della nazione in funzione anticurda; la legge del dicembre 2013, ovvero delle tre consonanti, consente l'uso delle consonanti solo curde ed autorizza ad utilizzare la lingua curda solo nell'ambito delle scuole private; la legge del febbraio 2014 di riforma della magistratura sottopone il Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori e l'Accademia della Magistratura all'autorità del ministro della Giustizia, in violazione del principio della separazione dei poteri in uno Stato di diritto (cfr. proprio sulla riforma della magistratura Il SOLE 24 ORE, *Turchia, leggi liberticide contro l'autonomia dei magistrati e l'uso di internet*, 26.2.2014).

Dal rapporto di Amnesty International del 2013 (consultabile al seguente link http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Turchia_1.pdf) emerge che l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell'anno.

Più di recente, in un comunicato della rete Kurdistan in Italia del 18.03.2016 si legge: *"In questi mesi abbiamo assistito all'inasprimento delle politiche di violenza e oppressione del governo turco contro il popolo curdo. Lo Stato turco ha bombardato e distrutto interi quartieri e città curde, ha ucciso civili indifesi. Intere città sono state sottoposte a pesanti misure restrittive che hanno privato le popolazioni civili dei diritti umani più elementari. Tale inasprimento ha interessato anche settori importanti della società civile turca, come il mondo accademico, e chiunque si sia espresso contro le politiche di guerra del governo dell'AKP e a favore di una soluzione politica della questione curda, per la ripresa del processo di pace. Inoltre la Turchia continua ad intervenire militarmente nelle regioni curde del Rojava nel tentativo di impedire lo sviluppo e la crescita di un modello democratico inclusivo di tutte le identità culturali e religiose presenti in Medio Oriente. (<http://www.retekurdistan.it/2016/03/delegazioni-internazionali-al-newroz-2016-nel-kurdistan-comunicato-stampa/>). Ed ancora, l'articolo del 23.04.2016 che denuncia "La politica di guerra del governo turco: 868 civili uccisi" e nel quale si legge che: "Secondo il rapporto da luglio 2015 il governo dell'AKP ha dichiarato il coprifuoco e ha assediato 22 cittadine in 7 località 63 volte per un numero complessivo di 873 giorni. 33 persone sono morte nella strage di Suruç, 8 nel bombardamento nel villaggio di Zergelê e 100 persone nella strage di Ankara; 127 civili sono stati uccisi dalle forze dello stato durante proteste e manifestazioni, 600 civili nelle zone sottoposte ad assedio, per un ammontare pari a 868 civili, di cui 102 ragazzini e 99 donne, uccisi in risultato del "concetto di guerra speciale" dell'AKP.*

<http://www.retekurdistan.it/2016/04/la-politica-di-guerra-del-governo-turco-868-civili-uccisi/>.

La grave situazione di crisi è confermata anche dal Country Report on Human Rights Practices 2015 – Turkey, pubblicato il 13.04.2016 (http://www.ecoi.net/local_link/322542/448317_en.html) nel quale si legge che: *“Il 15 dicembre, il governo ha lanciato una grande offensiva militare progettata per eliminare i combattenti del PKK che utilizzano le aree urbane per le operazioni. In concomitanza con l'azione militare, il governo ha dichiarato il coprifuoco in queste aree urbane, tra i distretti Cizre e Silopi nella provincia di Sirmak e il quartiere Sur della provincia di Diyarbakir. In alcuni luoghi il coprifuoco è durato per più di 10 giorni. I rapporti hanno denunciato le gravi difficoltà per la popolazione locale ad ottenere cibo e acqua. In altri rapporti viene stimato che circa 200.000 persone sono fuggite dalle proprie case. Ancora, un rapporto della polizia pubblicato il 24 dicembre ha stimato che 100.000 persone sono state sfollate. Il 23 dicembre, HRW ha pubblicato un rapporto affermando che nel mese di luglio più di 100 civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti nell'area a sud-est del paese”*.

Ciò posto, ancorché il racconto del ricorrente non integri un comportamento univocamente persecutorio suscettibile di valutazione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, devono ritenersi sussistere, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, configurandosi il danno sotto la specie del “trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine”.

Il ricorrente, infatti, ha riferito di aver in più occasioni subito vessazioni da parte della polizia turca, circostanze del tutto coerenti con il quadro di decennali violenze e discriminazioni subite dal popolo curdo. Peraltro la recente riforma dell'ordinamento giudiziario ha soppresso qualsiasi indipendenza della magistratura, ormai impossibilità a svolgere la funzione di argine alle misure ed agli abusi della polizia.

L'oppressione del popolo curdo in Turchia – che ha provocato, dal 1984 oltre 40.000 morti e migliaia di prigionieri politici – negli ultimi anni sembra essere in corso di superamento, soprattutto grazie al processo di cambiamento in atto; la lingua curda non è più vietata, la bandiera curda sventola durante le manifestazioni e alle elezioni amministrative del marzo del 2014 il Bdp (Partito per la Democrazia e per la Pace) ha vinto in molte città e paesi del Kurdistan (come Diyarbakir, Hakkari e Van).

Tali segnali di miglioramento, tuttavia, devono essere letti unitamente alla gravissima condizione del Sud della Turchia (dalla quale proviene il ricorrente). Ed infatti, a causa delle proteste contro l'avanzata dello Stato islamico verso il confine tra la Siria e la Turchia, si è innescata una nuova spirale di violenza nel sud est del paese, a maggioranza curda, che tutt'ora persiste trovando la sua ultima espressione nei fatti più sopra citati, preceduti, in particolare, dai seguenti accadimenti: il 17 settembre 2014 l'ISIS ha conquistato numerosi villaggi curdi penetrando in profondità nel territorio controllato dai gruppi di difesa e dirigendosi verso il confine turco; la Turchia ha chiuso le frontiere in uscita per impedire l'afflusso di combattenti curdi di origine turca verso il confine siriano in difesa di Kobane; in queste occasione si sono registrati violenti scontri tra i curdi e la polizia e l'esercito turco che presidiava il confine; il leader del PKK, Abdullah Ocalan, ha annunciato la fine della tregua con la Turchia nel caso di caduta di Kobane; a fine settembre 2014 in seguito all'eccidio di Kobanê un flusso di 160.000 profughi ha varcato il confine Turco; i curdi presenti nei territori limitrofi alla Turchia e sul confine della stessa sono stati sottoposti a torture da parte dell'ISIS e dei militari turchi.




Orbene, le minacce e le vessazioni già subite dal ricorrente ad opera della polizia turca, in ragione della sua etnia e del suo orientamento politico e la nuova condizione di instabilità dovuta alle proteste contro l'avanzata dello stato islamico (condizione che porta a non ritenere stabilizzato il processo di cambiamento sopra enunciato) consentono di ritenere concreto il rischio di un effettivo, grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti, in termini materiali e psicologici, quali si sono già attuati nei confronti dei curdi (e, per quel che rileva in questa sede, del ricorrente).
Deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento a
della protezione sussidiaria.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;
 - riconosce a Toprak Cemal (alias Toprak Giamal), nato a Bismil Yukari Salat (Turchia) il 01.01.1987, lo status di protezione sussidiaria;
 - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 20 maggio 2016

Il G.O.T.
Dr. Monica Manzato


TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

20 MAG. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto
